



# COMUNE DI CHIUPPANO

## PROVINCIA DI VICENZA

Piazza San Daniele n. 1 – 36010 CHIUPPANO  
tel. 0445 891816 – fax 0445 390089  
P.I. 00336090246  
e-mail: [info@comune.chiuppano.vi.it](mailto:info@comune.chiuppano.vi.it)  
P.E.C. [chiuppano.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:chiuppano.vi@cert.ip-veneto.net)  
sito: [www.comune.chiuppano.vi.it](http://www.comune.chiuppano.vi.it)

**ORIGINALE**

N°14 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023
---------	-------------------------------------

Oggi **diciassette 17-04-2023** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Panozzo Giuseppe	Presente	DAL SANTO RITA	Presente
SEGALLA NADIR	Presente	DAL SANTO SERENA RITA	Presente
OSSATO ANDREA	Presente	MAINO GIAMPAOLO	Presente
SEGALLA FRANCO	Presente	SANDONA' RENATO	Presente
FEDERLE LUCA	Presente	TERZO CHIARA	Presente
GIOPPO SUSANNA	Presente		

Presenti 11 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Alfidi Luigi.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Panozzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023</b>
----------------	--

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona il Sindaco illustrando la proposta di deliberazione. Aggiunge anche un riferimento alle nuove modalità di gestione del servizio nei confronti del cittadino tramite un unico sportello che sarà gestito dalla società partecipata. Informa anche sulla diversità di vedute circa le scelte programmatiche delle attività svolte dalla società partecipata. Segnala che recentemente è stato emanato un decreto ministeriale che ha attribuito al Comune di Chiuppano un contributo con i fondi PNRR di 438.000,00 euro per il miglioramento del sistema di raccolta differenziata.

Successivamente il Sindaco apre il dibattito che riporta i seguenti interventi.

Maino: relativamente al sistema di raccolta differenziata, chiede se il Comune di Santorso e Schio abbiano cambiato il sistema di raccolta; il dubbio deriva dal fatto che vede sul territorio di quei Comuni sacchetti da raccogliere che prima non c'erano. Esprime una forte perplessità sulla gestione burocratica del PNRR e paventa i rischi collegati alle iniziative finanziate dal PNRR se i fondi non dovessero arrivare o se le rendicontazioni non fossero accolte.

Segretario comunale: illustra alcune delle criticità di gestione dei fondi del PNRR, legate sia ai tempi di realizzazione delle iniziative che alle difficoltà burocratiche connesse.

Sindaco: auspica che se il finanziamento sarà investito in modo produttivo, tutti i Comuni gestiti dallo stesso operatore economico si orientino sulle medesime modalità di raccolta.

Il Sindaco, accertato che nessuno dei presenti vuole prendere la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n° 147 il quale:

- al comma 659 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; al comma 652 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 157;
- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n°36;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;

**VISTO**, altresì, il decreto legge n° 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n° 15 del 25 febbraio 2022, il quale all'art. 3, comma 5-quinques stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il

*termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche dalla prima variazione utile";*

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 527, dell legge 27 dicembre 2017, n° 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina, paga";

**VISTE** le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:

- n° 443/2019: "Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR);
- n° 444/2019: "Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- n° 2/2020: "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti";
- n° 57/2020: "Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti";
- n° 238/2020: "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- n° 493/2020: "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- n° 138/2021: "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n° 363/2021: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022-2025. Ai sensi del MTR-2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n° 2/2021: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- n° 459/2021: "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n° 15/2022: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n.62/2023 con la quale ha precisato che: "L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione non rientra tra le casistiche dell'aggiornamento straordinario infra-periodo dei Pef -Tari" e, pertanto, l'aggiornamento straordinario del PEF per cause imputabili all'aumento inflazionistico non è giustificato";

**EVIDENZIATO** pertanto che:

1. in applicazione della delibera ARERA n° 363/2021 (integrata con la determina n° 2/2021 con cui è stato approvato il tool relativo al PEF pluriennale, unitamente agli altri documenti utili per la

proposta tariffaria) è stata attuata la predisposizione del PEF pluriennale 2022-2025, corrispondente all'intero quadriennio del periodo regolatorio;

2. per il corrente anno 2023 non è previsto l'aggiornamento dell'annualità 2023 del PEF 2022-2025 (già predisposto lo scorso anno) in quanto, come chiarito da ARERA con propria deliberazione n° 62/2023/RIF e pubblicata il 21 febbraio scorso, l'elevato tasso di inflazione attuale non viene considerato circostanza straordinaria tale da richiedere la riapertura infra-periodo del PEF;

**DATO ATTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Chiuppano è presente ed operante l'Ente di Governo d'ambito come da disposizioni del D.L. 13 agosto 2011, n° 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n° 148 denominato Consiglio di Bacino "Vicenza" per la gestione dei rifiuti urbani che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA n° 443/2019;

**RICHIAMATA:**

- la nota acquisita al protocollo del nostro ente al n° 3656 del 12/05/2022 con la quale il Consiglio di Bacino "Vicenza" ha trasmesso la delibera di Assemblea di Bacino n° 11 del 10 maggio 2022 relativa alla validazione del PEF 2022-2025;
- la nota acquisita al protocollo del nostro ente al n° 2076 del 03/03/2023 con la quale il Consiglio di Bacino "Vicenza" ha invitato i comuni facenti parte dell'ambito di riferimento di voler comunicare al Consiglio di Bacino stesso - entro il 24/03/2023 - la volontà di avvalersi della facoltà di riaprire i PEF 2022-2025 ed, in tal caso, di trasmettere la relativa documentazione ;

**DATO ATTO** che non sono state rilevate, da parte di questo ente, circostanze straordinarie tali da richiedere la riapertura del PEF 2022-2025 – annualità 2023 (oltre a quella dell'attuale elevato tasso di inflazione ma che – come già specificato da ARERA - non giustifica la riapertura infra-periodo del PEF);

**RILEVATA**, quindi, la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe della TARI per il corrente anno 2023;

**ESAMINATO** il PEF 2022-2025 del Comune di Chiuppano, validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza" (allegato "A" alla presente deliberazione) dal quale - per l'anno 2023 – si evince un costo complessivo per il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti pari ad € 245.638,00 che rappresenta, quindi, il costo complessivo da coprire con la TARI mediante la bollettazione del corrente anno;

**RICORDATO** che:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero di componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire ed i potenziali rifiuti prodotti;
- sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;
- che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**DATO ATTO** che le tariffe sono state elaborate utilizzando, come per gli anni precedenti, i coefficienti kb, kc, e kd di cui al D.P.R. n° 158/1999 in misura minima rispetto a quanto proposto dalle tabelle dello stesso decreto;

**VISTO** il prospetto delle tariffe TARI elaborate per il corrente anno 2023, diviso per categorie di utenza (allegato "B" alla presente deliberazione), e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF 2022-2025 – annualità 2023;

**VISTE E RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 06.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 16.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2025;

**VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

**VISTI** i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e di Contabilità in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa per alzata di mano:

PRESENTI: N. 11                      VOTANTI: N. 8                      ASTENUTI: N. 3 (Maino, Sandonà, Terzo)

FAVOREVOLI: N. 8              CONTRARI: N. //

<b>DELIBERA</b>
-----------------

1. **DI CONSIDERARE** tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI STABILIRE** che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, con specifico riferimento a quelli relativi all'annualità PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
3. **DI DARE ATTO** che il PEF 2023 ammonta ad € € 245.638,00 come indicato nell'**allegato "A"**;
4. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'**allegato "B"** al presente atto;
5. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
6. **DI DISPORRE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n° 201, che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360;
7. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente separata votazione resa per alzata di mano:

PRESENTI: N. 11      VOTANTI: N. 11      ASTENUTI: N. //  
FAVOREVOLI: N. 11      CONTRARI: N. //

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**Panozzo Giuseppe**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO**  
**Alfidi Luigi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.